



# Tempi di pagamento tra le imprese

7 MAGGIO 2019 |

Il legislatore, con lo scopo di incidere sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, impone alle società di indicare, a partire dai bilanci 2019, informazioni sulla regolarità con la quale adempie alle proprie obbligazioni. Il rispetto dei termini di pagamento diventa un **parametro di riferimento per contribuire a tutelare i contraenti e creditori della società**.

SOMMARIO:

- > 1. IL NUOVO OBBLIGO DI INDICAZIONE NEL BILANCIO SOCIALE
- > 2. I TERMINI DI PAGAMENTO ATTUALMENTE VIGENTI

## 1. Il nuovo obbligo di indicazione nel bilancio sociale

Il c.d. Decreto Crescita, all'art. 22, introduce un nuovo obbligo: nel **bilancio sociale, le società dovranno evidenziare i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno ed eventuali ritardi medi** tra il termine "pattuito" e quello di "effettivo" pagamento.

Dopo l'articolo 7-bis del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 è, difatti, inserito il seguente:

*Art. 7-ter (Evidenza nel bilancio sociale)*

*A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei **tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi** tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati.*

*I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle **politiche commerciali** adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.*

La finalità che si pone il legislatore è quella di incidere sulla **disciplina dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali**, contenuta nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, muovendo dal presupposto che la **manifestazione all'esterno dei tempi medi di pagamento dell'impresa** può costituire un parametro di riferimento utile per i creditori e i contraenti, attuali e potenziali, della società.

La conoscenza della regolarità con la quale le società adempiono alle proprie obbligazioni costituisce, pertanto, un **parametro di riferimento per contribuire a tutelare i contraenti e creditori della società** - i quali potranno pertanto venire a conoscenza di un dato ulteriore relativo all'affidabilità del contraente - e, al tempo stesso, può costituire un utile strumento per stimolare le società ad adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni e, quindi, la competitività tra le imprese.

### ⚠ Attenzione

Nel dettaglio, si prevede che **nel bilancio sociale le società devono dare evidenza:**

- dei **tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno**, ponderando il tempo di pagamento di ciascuna transazione per il suo valore e distinguendo quelle verso le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le micro imprese;
- inoltre, nel bilancio, deve essere riportato il **numero e il valore complessivo delle transazioni** i cui tempi di pagamento abbiano ecceduto i termini massimi indicati all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;
- specificando le misure che l'impresa ha adottato per rispettare i tempi.

---

## 2. I termini di pagamento attualmente vigenti

---

Si ricorda come il D. Lgs. n. 192/2012, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, avesse:

- modificato il D.Lgs. n. 231/2002, che aveva recepito la prima Direttiva emanata in materia di lotta ai **ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali** (Direttiva 2000/35/CE);
- stabilito rigorosi e precisi termini che le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni devono rispettare per i pagamenti;
- definito la **decorrenza automatica degli interessi moratori**, in caso di ritardo rispetto alle scadenze di pagamento previste.

### *Ambito soggettivo*

Sono tenuti al rispetto del dettato del D.Lgs. n. 192/2012:

- tutte le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- le Pubbliche Amministrazioni dello Stato;
- gli enti pubblici territoriali quali Comuni, Province, Regioni;
- gli enti pubblici non economici;
- gli organismi di diritto pubblico;
- le associazioni, unioni, consorzi, costituiti da detti soggetti; a
- ogni altro soggetto quando svolge attività per la quale è tenuto al rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006 e art. 3, comma 25, di tale decreto).

---

### Ricorda

In merito al richiamo al Codice dei Contratti Pubblici si evidenzia che la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere applicabile il citato Decreto Legislativo anche alle prestazioni da fornire alle P.A. e alle opere pubbliche (TAR Piemonte Torino Sez. I 04/12/2009 n. 3260; TAR Sicilia Catania Sez. II 12/12/2007 n. 1980).

---

### **Non si applica:**

- ai consumatori finali e cioè ai soggetti che non agiscono in regime di impresa/arte o professione;
- al settore agro/alimentare;
- ai debiti oggetto di procedure concorsuali a carico del debitore comprese le procedure di ristrutturazione del debito;
- ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni compresi quelli effettuati a tale titolo da parte di un assicuratore.

### *Ambito oggettivo*

La normativa si applica ai **pagamenti**, effettuati a titolo di **corrispettivo**, in riferimento alle **transazioni commerciali** definite dall'art. 2 del D.Lgs. 231/2002, e cioè ai **contratti**, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni (quelle sopra elencate), che comportano in via esclusiva o prevalente la **consegna di merci o la prestazione di servizi** contro il pagamento di un prezzo.

---

### Ricorda

In particolare, la giurisprudenza è concorde nel ritenere applicabile la normativa in esame anche alle opere pubbliche e alle prestazioni da fornire alle P.A.

---

### *Termini di legge previsti per i pagamenti*

**Nei rapporti tra imprese, tra imprese e professionisti, tra professionisti**, il termine per il pagamento è di **30 giorni** di calendario decorrenti:

- dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o della richiesta di pagamento di contenuto

equivalente;

---

### Ricorda

A tal fine non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento. Si ritiene che nella suddetta integrazione rientrino anche le note di addebito/accredito emesse in riferimento al documento originario.

Per documentare la data di ricevimento si può fare riferimento alle indicazioni fornite dal DM N. 199/2012, attuativo dell'Art. 62 del D.L. 1/2012 e relativo al settore agro/alimentare, che prevede: la consegna manuale, l'invio della fattura con raccomandata AR, l'utilizzo di strumenti telematici di trasmissione (Pec, fattura elettronica, ecc.).

- 
- dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione del servizio, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  - dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione del servizio, nei casi in cui il ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento ad esse relative, sia anteriore alle stesse;
  - dalla data dell'accettazione o della verifica, eventualmente previste dalla legge o dal contratto, ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle prestazioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento entro tale data.

Nelle transazioni commerciali tra imprese/professionisti, le parti possono pattuire un **termine di pagamento superiore ai 30 giorni**. Tuttavia, se tale termine derogatorio è superiore a **60 giorni**, lo stesso:

- non deve essere gravemente iniquo per il creditore.

---

### Ricorda

È considerata iniqua in danno del creditore una condizione contrattuale che comporta un grave scostamento dalla prassi commerciale creando un contrasto con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, avuto riguardo alla natura della merce o del servizio oggetto del contratto.

- deve risultare da espressa pattuizione provata per iscritto.

---

### Esempio

La pattuizione può essere inserita espressamente in fattura o nel contratto. Infatti la fattura, nello specifico, è un documento che il codice di procedura civile considera prova scritta atta a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo. La fattura una volta inviata alla impresa debitrice, ove non contestata immediatamente, è documento che anche in giudizio ha valore probatorio sino a prova contraria che la parte destinataria deve fornire contro ogni dubbio del Giudicante.

Pertanto la semplice emissione di fattura a seguito dell'accordo fra le imprese, si ritiene documento idoneo a fornire "**prova scritta**" della deroga ai termini massimi di legge di pagamento.

Può inoltre considerarsi espressa pattuizione, a titolo esemplificativo: un preventivo con termini di pagamento maggiori di 60 giorni ritornato sottoscritto per accettazione; uno scambio di fax o mail cui segue la fattura con dicitura dei termini in deroga.

---

**Nei rapporti tra imprese (o liberi professionisti) e P. A. (debitrice)**, il termine per il pagamento è di **30 giorni**, decorrenti dalle stesse date previste per le transazioni tra imprese.

Le parti possono pattuire, sempre espressamente per iscritto, un termine maggiore ma che non può essere superiore a **60 giorni**, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Il termine **di 30 giorni** è raddoppiato per:

- le P.A. tenute al rispetto della trasparenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 333/2003 (Relazioni finanziarie tra gli stati membri);
- per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.

---

### Ricorda

La facoltà di deroga dei termini è ammessa solo quando le parti si trovino in condizione di libertà contrattuale. Quindi, non è possibile quando le condizioni sono imposte unilateralmente da legge speciale, come le condizioni richieste per la partecipazione a un bando di gara pubblico. In tale caso, infatti, non sarà possibile apportare deroghe peggiorative ai termini di pagamento.

Tale deroga potrà, pertanto, essere applicata nei contratti fra imprese o liberi professionisti con le P.A. dove queste agiscano secondo le norme di diritto privato e cioè non facendo ricorso ai loro poteri pubblici per la tutela di un pubblico interesse (casi sicuramente residui).

---

**!** **Attenzione**

Dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, decorrono automaticamente gli interessi moratori (non è quindi necessario agire per la messa in mora).

<b>TERMINI DI PAGAMENTO</b>	
<b>Rapporti tra imprese, tra imprese e professionisti, tra professionisti</b>	<b>Rapporti tra imprese (o liberi professionisti) e P. A. (debitrice)</b>
<p><b>30 giorni</b> di calendario decorrenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o della richiesta di pagamento di contenuto equivalente;</li><li>dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione del servizio, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;</li><li>dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione del servizio, nei casi in cui il ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento ad esse relative, sia anteriore alle stesse;</li><li>dalla data dell'accettazione o della verifica, eventualmente previste dalla legge o dal contratto, ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle prestazioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento entro tale data.</li></ul>	<p>Il termine per il pagamento è di <b>30 giorni</b>, decorrenti dalle stesse date previste per le transazioni tra imprese.</p> <p>Il termine <b>di 30 giorni</b> è raddoppiato per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>le P.A. tenute al rispetto della trasparenza finanziaria di cui al D.Lgs. 333/2003 (Relazioni finanziarie tra gli stati membri);</li><li>per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.</li></ul>

<b>NUOVO OBBLIGO INFORMATIVO NEL BILANCIO 2019</b>
Art. 22 Decreto Crescita
<p>Nel bilancio sociale devono essere evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i <b>tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno</b>, ponderando il tempo di pagamento di ciascuna transazione per il suo valore e distinguendo quelle verso le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le micro imprese;</li><li>il <b>numero e il valore complessivo delle transazioni</b> i cui tempi di pagamento abbiano ecceduto i termini massimi;</li><li>specificando le misure che l'impresa ha adottato per rispettare i tempi.</li></ul>